

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Sez. I – RG n. 15653/2023

Udienza Pubblica del 6 novembre 2024

Notifica per pubblici proclami – Sunto del ricorso in ottemperanza all’Ordinanza del TAR Lazio, Sez. I, n. 9856/2024

1. Il ricorso oggetto di notifica per pubblici proclami: la parte ricorrente, il numero di ruolo generale, l’Autorità giudiziaria dinanzi alla quale il ricorso è stato proposto e i provvedimenti impugnati.

Il ricorso pendente dinanzi al TAR Lazio – Roma, Sez. I, RG n. 15653/2023, è stato proposto (i) da Confederazione Italiana Federazioni Autonome – CIFA (C.F. 96258450582) (“**CIFA**”), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Roma, via Ludovisi n. 36, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti prof. Fabio Cintioli, prof. Adalberto Perulli e David Astorre, con domicilio digitale agli indirizzi PEC fabiocintioli@ordineavvocatiroma.org, adalberto.perulli@servicepec.it e david.astorre@oav.legalmail.it come risultante da pubblici registri,

(ii) contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio *pro tempore* (“**Presidenza del Consiglio**”), il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro in persona del legale rappresentante *pro tempore* (“**CNEL**”), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del legale rappresentante *pro tempore* (“**Ministero del Lavoro**”) e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante *pro tempore* (“**MIT**”), nonché, per quanto occorrer possa, dandone comunicazione anche alla Presidenza della Repubblica, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

(iii) avverso il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2023, trasmesso a CIFA in data 3 ottobre 2023, con il quale è stato respinto il ricorso in opposizione *ex art.* 4, comma 4, legge n. 963 del 1986 e, per l’effetto, il rappresentante di CIFA non è stato inserito tra i componenti del CNEL nella categoria ‘imprese’; l’elenco provvisorio redatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e trasmesso con nota prot. 12570 del 27 aprile 2023 nella parte in cui non contiene il nominativo del rappresentante di CIFA tra i componenti della categoria imprese del CNEL; il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2023, pubblicato in G.U. n. 218 del 18 settembre 2023 avente ad oggetto la «*nomina di quarantotto rappresentanti delle categorie produttive per la nuova composizione del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro*», nella parte in cui non ha inserito il rappresentante di CIFA tra i componenti della categoria imprese del CNEL; ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto, tra i quali: (i) la nota prot. n. 17126 del 12 giugno 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Gabinetto del Ministro avente ad oggetto «*Rinnovo*

componenti del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro – Ricorsi delle associazioni CONFINDUSTRIA, FEDERDISTRIBUZIONE, CIFA, ANIA CONFITARMA e CONFSERVIZI-ASSTRA-UTILITALIA»; (ii) la nota prot. n. 20909 del 14 luglio 2023 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali avente ad oggetto «Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) – Quinquennio 2023-2028. Categoria "Imprese". Ricorso presentato dalla Confederazione Italiana Federazioni Autonome (CIFA)»; (iii) la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2023, ancorché non conosciuta, richiamata dal D.P.R. 8 settembre 2023 con il quale è stato respinto il ricorso in opposizione ex art. 4, comma 4, legge n. 963 del 1986 proposto da CIFA e dal D.P.R. 8 settembre 2023 avente ad oggetto la nomina definitiva dei rappresentanti della categoria imprese in seno al CNEL per il quinquennio 2023-2028.

Il ricorso, oltre che alle Amministrazioni resistenti, è stato notificato anche alle seguenti associazioni di categoria e ai rispettivi rappresentanti nominati nella categoria imprese in seno al CNEL, in qualità di controinteressati tenuto conto delle censure articolate avverso i provvedimenti impugnati: Confetra – Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (“**Confetra**”); UNSIC – Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori (“**Unsic**”); Associazione Conftrasporto/Confcommercio imprese per l'Italia (“**Conftrasporto**”), CONFAPI – Confederazione Italiana Piccola e Media Industria Privata (“**Confapi**”), Domenico Mamone, in qualità di rappresentante di Unsic, Annalisa Guidotti, in qualità di rappresentante di Confapi, Carlo De Ruvo, in qualità di rappresentante di Confetra, Paolo Uggè, in qualità di rappresentante di Conftrasporto.

2. L'Ordinanza collegiale del TAR Lazio – Roma, sez. I, 17 maggio 2024, n. 9856.

Con Ordinanza n. 9856 del 17 maggio 2024, il TAR Lazio, Sez. I ha ordinato a CIFA l'integrazione del contraddittorio nei confronti di «*tutti i controinteressati*», compresi i singoli soggetti nominati quali componenti del CNEL per la categoria imprese per effetto dei provvedimenti impugnati, a mezzo di pubblici proclami, «*mediante pubblicazione del ricorso e del nominativo dei soggetti identificati, da parte ricorrente, sul sito Internet della Presidenza del Consiglio dei ministri e su quello del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro nelle rispettive sezioni "Amministrazione trasparente"*». L'Ordinanza n. 9856/2024 ha altresì specificato che:

- (i) «*le Amministrazioni avranno obbligo di pubblicare sul proprio sito un sunto del ricorso, nonché l'elenco dei nominativi dei controinteressati, onerando parte ricorrente di produrre i documenti testé indicati*»;
- (ii) «*nella predetta pubblicazione dovrà essere inserito l'avviso che la stessa viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere inseriti gli estremi), al fine di conseguire un'effettiva conoscenza da parte dei controinteressati*»;
- (iii) «*le Amministrazioni non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il sunto del ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati*»;
- (iv) «*le Amministrazioni dovranno rilasciare a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nei rispettivi siti degli atti anzidetti*»;

(v) «le Amministrazioni dovranno, inoltre, curare che sull'home page del proprio sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i dati su menzionati».

Al fine di adempiere alla notifica per pubblici proclami, il TAR Lazio ha assegnato un termine di 20 giorni, decorrente dalla comunicazione dell'Ordinanza n. 9856/2024 testé richiamata, avvenuta in data 17 maggio 2024 e, dunque, entro e non oltre il 6 giugno 2024, ponendo in capo all'Amministrazione il dovere di rilasciare a CIFA l'attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione degli atti nei rispettivi siti istituzionali.

3. Sintesi dei motivi di diritto contenuti nel ricorso proposto da CIFA (RG n. 15653/2023).

3.1 Con il primo motivo di ricorso CIFA censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 97 e 99 Cost., dell'art. 4 della legge n. 936 del 1986 e dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 nonché l'eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria, disparità di trattamento, irragionevolezza, illogicità, travisamento dei fatti ed errore nei presupposti, oltre all'ingiustizia manifesta e alla contraddittorietà intrinseca. In particolare, la ricorrente lamenta l'illegittimità dei provvedimenti impugnati nella parte in cui hanno assegnato un seggio all'interno della categoria imprese del CNEL a Confapi anziché a CIFA nell'erroneo presupposto che quest'ultima abbia dati numerici di rappresentatività oggettivamente inferiori a Confapi. CIFA, al contrario, non solo è più rappresentativa di Confapi da un punto di vista quantitativo, ma anche da un punto di vista qualitativo, anche grazie all'importantissimo ruolo svolto dai propri enti bilaterali. A tal ultimo proposito, CIFA sottolinea l'erroneità dell'operato delle Amministrazioni intinate le quali, nell'ambito dell'istruttoria procedimentale e dell'esame del ricorso in opposizione presentato da CIFA, hanno ommesso di considerare gli enti bilaterali come indice della rappresentatività delle associazioni di categoria. Se la presenza di enti bilaterali nella struttura organizzativa di CIFA fosse stata compiutamente valutata, l'Amministrazione avrebbe assegnato all'odierna ricorrente e non anche a Confapi un seggio nella categoria imprese del CNEL.

3.2 Con il secondo motivo di ricorso CIFA censura i provvedimenti impugnati, sotto i medesimi profili di illegittimità di cui al primo motivo di diritto, nella parte in cui hanno assegnato un seggio all'interno della categoria imprese del CNEL a Unsic invece che alla ricorrente. Unsic, infatti, è meno rappresentativa di CIFA, da un punto di vista sia quantitativo sia qualitativo. A ciò si aggiunge un ulteriore e autonomo profilo di illegittimità dei provvedimenti impugnati. Da un punto di vista organizzativo, Unsic si caratterizza per un numero elevatissimo di CAF, rappresentando per lo più la categoria dei pensionati, dei lavoratori autonomi e agricoli. Unsic, pertanto, non avrebbe dovuto essere inserita nell'ambito della categoria 'imprese', essendo questi ultimi soggetti che notoriamente non si avvalgono proprio di quelle strutture (CAF, Patronati) a cui gli Enti costituiti da Unsic tendono per vocazione. I provvedimenti impugnati sono, inoltre, illegittimi per violazione del principio del pluralismo atteso che per la categoria imprese, la Presidenza del Consiglio aveva già individuato organizzazioni datoriali rappresentative dei settori dell'artigianato, dell'industria e dell'agricoltura, inserendo rispettivamente Confartigianato-CNA-

Casartigiani (a cui è stato assegnato un seggio), Confindustria (a cui sono stati assegnati cinque seggi) e Confagricoltura (a cui è stato assegnato un seggio).

3.3 Con il terzo motivo si è censurata l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, per le medesime ragioni di cui ai primi due motivi di ricorso, nella parte in cui hanno inserito tra i componenti della categoria imprese in seno al CNEL i membri di due confederazioni che rappresentano la medesima categoria produttiva e che, per giunta, hanno indici di rappresentatività inferiori rispetto a quelli di CIFA. Il riferimento è a Confetra e Confraspporto, associazioni datoriali che rappresentano lo stesso identico settore del trasporto. Anche in questo caso, la Presidenza del Consiglio non ha fatto corretta applicazione né del principio del pluralismo né del criterio della consistenza associativa prevista dall'art. 4 della legge n. 936 del 1986. Diversamente, CIFA avrebbe avuto la possibilità di vedersi riconosciuto un seggio all'interno della categoria imprese del CNEL.

4. Istanze formulate unitamente alla domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati ricorso e data dell'udienza di merito.

Unitamente alla domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati, CIFA ha formulato un'istanza di misure cautelari ai sensi e per gli effetti dell'art. 55, co. 10 c.p.a. nonché istanza di accesso agli atti ai sensi e per gli effetti dell'art. 116, co. 2 c.p.a. per ottenere l'ostensione di taluni documenti. La camera di consiglio per l'esame della domanda cautelare si è celebrata in data 6 dicembre 2023, conclusasi con la cancellazione della causa dal ruolo e la fissazione dell'udienza pubblica per la trattazione del merito al 15 maggio 2024. All'esito di quest'ultima, il Presidente del TAR Lazio ha preannunciato un rinvio della data di udienza per consentire a CIFA di adempiere all'ordine di integrazione del contraddittorio. La prossima udienza di merito, dunque, si svolgerà in data 6 novembre 2024.

5. Identificazione dei soggetti ai quali il ricorso deve essere notificato per pubblici proclami.

In ottemperanza all'Ordinanza del TAR Lazio – Roma, sez. I, n. 9856/2024, si notifica per pubblici proclami il sopra identificato ricorso R.G. n. 15653/2023, anche alle seguenti 14 associazioni di categoria elencate nella categoria imprese del Decreto dell'8 settembre 2023 impugnato recante la nomina dei componenti del CNEL: «1) *Confindustria*; 2) *Confcommercio*; 3) *Confesercenti – Confederazione Italiana Esercenti Attività Commerciali Turistiche e dei Servizi*; 4) *Confprofessioni - Confederazione Italiana Libere Professioni*; 5) *Coldiretti - Confederazione Nazionale Coldiretti*; 6) *Confetra – Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica*; 7) *Abi - Associazione Bancaria Italiana*; 8) *Cna*; 9) *Confartigianato*; 10) *Casartigiani*; 11) *Confagricoltura*; 12) *Unsic – Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori*; 13) *Confraspporto*; 14) *Confapi - Confederazione Italiana Piccola e Media Industria*», nonché ai seguenti 17 soggetti (persone fisiche) elencati nel Decreto dell'8 settembre 2023 testé citato quali componenti del CNEL nella categoria imprese: «1) *Pierangelo Albini*; 2) *Floriano Botta*; 3) *Maria Carmela Colaiacovo*; 4) *Aldo Ferrara*; 5) *Alberto Marenghi*; 6) *Vito D'Ingeo*; 7) *Manfred Pinzger*; 8) *Giuseppe Capanna*; 9) *Gaetano Stella*; 10) *Franco Aceto*; 11) *Carlo De Ruvo*; 12) *Giuseppe Ghisolfi*; 13) *Silvano Barbalace*; 14) *Massimiliano Giansanti*; 15) *Domenico Mamone*; 16) *Paolo Uggè*; 17) *Annalisa Guidotti*».

Si precisa che i predetti controinteressati potranno verificare attraverso il numero di ruolo generale sopra indicato lo stato di svolgimento del relativo giudizio sul sito internet <https://www.giustizia-amministrativa.it/>

Con osservanza.

Roma, 20 maggio 2024

Prof. Avv. Fabio Cintioli
Prof. Avv. Adalberto Perulli
Avv. David Astorre